

VERBALE N. 15/2022

**COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA**

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. 5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPLICAZIONE QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 VINCOLATO E DISPONIBILE.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, in qualità di Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di Poggio Renatico, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 13/10/2020,

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 50 del 16/12/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024 e relativi allegati,
- la deliberazione di C.C. n. 52 del 16/12/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 111 del 23/12/2021 con cui è stato approvato lo stralcio del piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 e sono state assegnate le dotazioni finanziarie

in termini di competenza per il triennio 2021-2023 e con riferimento al primo esercizio in termini di cassa- ART. 169 D.LGS 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali ed in particolare l’art. 175 “Variazioni al bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione” il quale:

- al comma 1. sancisce che *“Il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell’esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”*;
- al comma 2 sancisce che: *“le*
- *variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”*
- al comma 4 sancisce che: *“i sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”*.
- Al comma 8 sancisce che: *“ . Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31/ luglio di ciascuna anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

VISTO l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che testualmente recita:

- *“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162 comma 6;*
- *2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:*
 - *a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - *b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;*
 - *c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
- *La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.*
- *3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194 comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di*

amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;

Richiamato il proprio verbale n. 8/2022, relativo al parere favorevole rilasciato in merito alla proposta di approvazione del Rendiconto 2021, approvato dal consiglio comunale dell'ente, con deliberazione n. 13 del 28/04/2022;

DATO ATTO la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 nel Rendiconto 2021 è così distinta e riepilogata:

1) **PARTE ACCANTONATA:**

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021: € 1.163.753,67
- F.do anticipaz. Liquidità DL 35/2013 e s.m.i € 0,00
- Fondi perdite società partecipate € 342,50
- Fondo contenzioso € 482.000,00
- Altri accantonamenti € 82.329,72

TOT. PARTE ACCANTONATA € **1.728.425,89**

2) **PARTE VINCOLATA:**

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili: € 333.699,67
- Vincoli derivanti da trasferimenti € 31.903,30
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 56.614,40
- Altri vincoli € 0,00

TOTALE PARTE VINCOLATA € **422.217,37**

3) **PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI:** € **7.789,27**

4) **PARTE DISPONIBILE:** € **1.098.481,84**

TOTALE RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 € **3.256.914,37**

VISTI:

- l'analisi svolta dagli uffici comunali, le cui certificazioni risultano conservate agli atti del comune, relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2022-2024, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emerso che i programmi e le finalità dell'ente sono in fase di piena attuazione in relazione alle risorse sia correnti che in

conto capitale assegnate agli stessi, rendendosi tuttavia necessario alcune variazioni al bilancio 2022-2024 in entrata e spesa;

- La proposte di deliberazione e allegati di cui all'oggetto, che sarà approvata nei termini, dal Consiglio Comunale, nella prossima seduta consiliare, comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2022-2024, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2022-2024, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2022 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto del pareggio di bilancio 2022-2024 a livello previsionale;

RICHIAMATO l'art. 187 comma 2) del TUEL che prevede che:

“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

RICHIAMATO il D.L. 4/2022 convertito dalla legge n. 25/2022 che recita: “6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che recita :

- “Al comma 1: *“Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti*

dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”;

- ***Al comma 6: “All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022». (Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019)”;***

VISTA la necessità dell'ente di applicare una quota di € 11.700,00 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021, derivante dal mancato utilizzo del fondo funzioni fondamentali 2020 - 2021, non utilizzato e confluito nell'avanzo 2021 per complessivi € 262.249,08 riferito all'anno 2020 e per € 42.807,09 riferito all'anno 2021, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 4/2022 convertito dalla legge n. 25/2022 sopra richiamata, per il finanziamento di parte delle maggiori spese di energia elettrica previste per il 2022, ai sensi del citato articolo;

DATO ATTO

- che allo stato attuale l'ente necessita inoltre di applicazione di avanzo disponibile 2021 al bilancio corrente per € 80.000,00, a garanzia degli equilibri di bilancio 2022, per una minore previsione IMU 2022 per € 80.000, come si evince dalle note di riscontro dei responsabili di area conservate agli atti, e come evidenziato dalle variazioni di bilancio 2022-2024, allegate alla proposta di deliberazione in oggetto;
- Che pertanto il bilancio 2022-2024, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto con applicazione di avanzo di amministrazione disponibile alla parte corrente per € 80.000,00, per garantire gli equilibri di bilancio;
- Che l'ente prevede con la proposta in oggetto, l'applicazione di parte dell'avanzo disponibile a spese d'investimento per complessivi € 492.947,27;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2022 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2022-2024 con le deliberazioni approvate fino ad oggi, compresa la proposta di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- che il modello aggiornato di F.C.D.E. 2022 a seguito delle variazioni di bilancio, con importo accantonato nel bilancio 2022, dimostra un accantonamento prudentiale e rispettoso degli accantonamenti minimi previsti per legge, con riferimento alle poste soggette a svalutazione crediti, i cui introiti possono essere soggetti a estrema variabilità;
- Che relativamente alle opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2022-2024, che singolarmente siano di importo superiore a € 100.000,00 sarà necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024, con l'inserimento di tali opere prima della loro realizzazione;

- Che l'applicazione al bilancio 2022 di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile 2021, con destinazione ad investimenti 2022 per complessivi € 492.947,27, è congruo e rispettoso di quanto definito in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 avvenuto con deliberazione del C.C. n. 13/2022, dell'avanzo medesimo, considerata anche la quota già applicata di € 225.000,00 con precedenti variazioni al bilancio 2022-2024;
- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli;
- Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del presente atto risulta applicato:

- € 746,38 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2021 vincolato da vincoli da trasferimenti destinati a sanificazione causa Covid-19;
- € 14.185,71 relativo a parte dell'avanzo di amministrazione 2021 vincolato da vincoli di leggi per finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- € 29.838,22 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2021 vincolato da vincoli da trasferimenti per finanziamento interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- € 85,67 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2021 vincolato da vincoli da trasferimenti per finanziamento di contributi per l'edilizia privata mirati al superamento delle barriere architettoniche;
- € 56.614,40 relativo all'intera quota di avanzo di amministrazione 2021 vincolato a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'ente, destinato ad investimenti di messa a norma immobili comunali post-sisma;
- € 7.789,27 relativo all'intera quota di avanzo di amministrazione 2021 destinata a spese d'investimento per manutenzione straordinaria patrimonio;
- € 225.000,00 relativo ad una quota di avanzo di amministrazione 2021 disponibile destinata a spese d'investimento;
- € 11.700,00 di parte avanzo di amministrazione vincolato 2021, derivante da economie di fondo funzioni fondamentali 2020 covid-19 non utilizzato e confluito nell'avanzo vincolato 2021 nel rendiconto 2021;
- € 80.000,00 relativo ad una quota di avanzo disponibile 2021 applicato a spese correnti per garantire gli equilibri di bilancio derivanti dalla minore entrata prevista di IMU 2022;
- € 492.947,27 relativo ad una quota di avanzo disponibile 2021, applicato alle spese d'investimento;

DATO ATTO pertanto che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione risulta ancora non applicato la seguente quota di avanzo di amministrazione risultante nel Rendiconto 2021:

- € 1.728.425,89 di avanzo accantonato, tra cui € 1.163.753,67 di avanzo accantonato per Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- € 319.513,96 di avanzo vincolato da leggi così composto:

- € 250.549,08 di Fondo Funzioni Fondamentali 2020 non utilizzato nel 2021 (€ 262.249,08 al netto di € 11.700,00 utilizzati con la presente deliberazione per il finanziamento di parte del “caro energia elettrica ”);
 - € 42.807,09 di Fondo funzioni fondamentali 2021 non utilizzato nel 2021,
 - € 8.684,17 per quota fondo agevolazioni TARI utenze non domestiche 2021 non utilizzato;
 - € 435,00 di quota fondo dello stato per centri estivi 2021 non utilizzato da restituire;
 - € 5.338,62 di avanzo vincolato da leggi destinato all'estinzione anticipata di mutui;
 - € 1.233,03 di avanzo vincolato da trasferimenti;
 - € 300.534,57 di avanzo disponibile, (pari all'avanzo disponibile 2021 di €1.098.481,84 detratto € 225.000,00 applicato con DCC n. 21/2022 ed 492.947,27 di avanzo disponibile applicato alle spese d'investimento e € 80.000,00 applicato per il mantenimento degli equilibri del bilancio corrente);
- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli.
 - Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.;

RICHIAMATA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del Pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

DATO ATTO che con la proposta di delibera di cui all'oggetto:

- si consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- viene garantita la non negatività del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2022.

CONSIDERATO che gli stanziamenti di competenza del bilancio 2022-2024, rispettano i limiti di finanza pubblica previste dalle norme vigenti, anche in seguito alle variazioni al bilancio 2022-2024 approvate con la presente deliberazione, come evidenziato nell'allegato D);

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera consigliare avente per oggetto:
“*SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. 5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. APPLICAZIONE QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 VINCOLATO E DISPONIBILE*”, e relativi allegati.

li, 23/06/2022

IL REVISORE UNICO
(Dott. Stefano Bigi)
Firmato digitalmente